

TITOLO I

Costituzione -Sede -Durata -Oggetto -Modalità di intervento - Soci

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata

"SPEDIA S.p.A.".

Art. 2 - Sede e durata

La Società ha sede in Comune della Spezia.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a termini di legge dalla assemblea dei soci

Art.3 - Oggetto

La Società intende, nello specifico ambito degli aspetti legati alle attività produttive e economiche, promuovere e contribuire a realizzare la ripresa del tessuto socio economico-produttivo del comprensorio della Spezia attraverso il coordinamento e la promozione di iniziative atte a sostenere l'occupazione, il processo di trasformazione e lo sviluppo dell'area in questione.

In particolare la Società ha per oggetto:

1. la definizione di un Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico di medio-lungo periodo, coerente con il Piano di Sviluppo Regionale e che permetta di individuare un programma di intervento, i contributi e gli incentivi regionali, nazionali e comunitari disponibili;
2. la valorizzazione dell'insieme del know-how professionale tecnologico, soprattutto innovativo, esistente nell'ambito delle realtà produttive insediate sul territorio, al fine anche di favorire quando necessario il processo di diversificazione/riconversione del comparto produttivo a carattere militare attraverso l'applicazione in ambito civile dei cicli di produzione, professionalità e tecnologie maturate dalle attività produttive per la difesa;
3. il sostegno alle aziende esistenti e a nuove attività economiche, anche di incidenza e rilevanza pubblica, nell'ottica dello sviluppo delle piccole e medie aziende e del coinvolgimento diretto delle aziende (o finanziarie di riferimento) interessate da possibilità di decentramento e creazione di nuove imprese;
4. la ricerca ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica, anche attraverso la definizione di partnership;
5. l'individuazione e l'attivazione, anche attraverso l'elaborazione di progetti specifici, di tutte le possibili fonti di finanziamento, soprattutto in termini di contributi regionali, nazionali e comunitari disponibili a favore in primo luogo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e delle cooperative;
6. la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture economiche e di aree produttive, ivi compresi i piani attuativi degli interventi nelle aree industriali dismesse;

7. la costituzione ovvero la partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche;

8. la promozione, gestione e controllo di società di progetto finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo;

9. lo studio e la promozione di servizi diretti a favorire l'insediamento delle diverse tipologie di attività e di idonee forme di integrazione tra le stesse;

10. la promozione, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni economiche interessate, di iniziative dirette a far conoscere le possibilità e le condizioni insediative connesse alla riconversione delle aree industriali dismesse;

11. lo studio e la promozione di ogni iniziativa con lo scopo di riqualificare, consolidare e ampliare l'attuale struttura occupazionale e produttivo - economica.

La società, per il perseguimento delle attività e degli obiettivi di cui al punto 7 del precedente comma, si avvale della propria partecipata.

Art.4 - Modalità di intervento

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

a) attivare specifiche convenzioni con gli Enti locali e/o con la Camera di Commercio della Spezia ai fini della definizione delle condizioni, modalità e termini di espletamento delle attività di studio e progettazione/organizzazione degli interventi di cui al precedente articolo;

b) attivare eventuali convenzioni con Associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici o, direttamente, con gli operatori singoli o associati, interessati ad insediarsi sulle aree o ad effettuare forme di investimento sulle stesse;

c) definire rapporti di consulenza con università, professionisti, società ed enti ai fini dell'attivazione e coordinamento delle competenze professionali e tecniche richieste dalla impostazione e realizzazione delle fasi attuative degli interventi.

La Società, inoltre, potrà compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale e che saranno ritenute necessarie e utili.

La Società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare, anche con funzioni di coordinamento e/o controllo, ad altre imprese o società o consorzi aventi anche indirettamente oggetto analogo o connesso al proprio.

Art.5 - Soci

Possono essere soci imprese e consorzi, enti e società pubbliche e private di qualsiasi tipo, società cooperative e loro organizzazioni di categoria, associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali, fondazioni e associazioni di diritto privato e organizzazioni sindacali.

Gli Enti Pubblici territoriali e non territoriali e i loro consorzi dovranno nel complesso detenere la maggioranza del capitale sociale

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni

Art. 6 - Capitale - Azioni

Il capitale sociale è di euro 2.413.762,00 (duemilioniquattrocentotredicimilasettecentosessantadue virgola zero zero), diviso in numero 19.006 (diciannovemilasei) azioni nominative, del valore nominale di euro 127,00 (centoventisette virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

I conferimenti, oltre che in denaro, possono essere effettuati mediante beni in natura o crediti.

Art.6 bis - Patrimoni destinati e finanziamenti dei soci.

La società può costituire uno o più patrimoni specificamente destinati a singoli affari con una deliberazione dell'assemblea ordinaria nella quale vengano indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447-bis e seguenti cod. civ. e che sia pubblicizzata secondo quanto prescrive la legge.

I soci possono effettuare versamenti di denaro alla società con obbligo di restituzione da parte di quest'ultima. Sulle somme ricevute a titolo di finanziamento da parte dei soci la società non corrisponde nessun interesse salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Art.7 - Aumento di capitale

In caso di aumento di capitale sociale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 Codice Civile nel rispetto del limite indicato al II° comma del precedente articolo 5.

Articolo 8 - Diritto di prelazione

In caso di cessione di azioni e di diritti per aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di prelazione.

Il socio che intende alienare le proprie azioni o cedere i diritti d'opzione dovrà darne comunicazione, per lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, indicando il soggetto o i soggetti che intendono acquisire le azioni o i diritti e il prezzo di cessione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà rendere nota ai soci, senza indugio e con raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione del socio intenzionato a cedere la partecipazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, la loro intenzione di acquistare le azioni.

Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, il pacchetto azionario da cedersi sarà ripartito proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Quando non pervengano nei termini richiesti, le comunicazioni di esercizio del diritto di prelazione, il socio sarà libero di vendere al soggetto e al prezzo da lui indicato.

Il socio che ha esercitato il diritto di prelazione in proporzione alla propria partecipazione societaria, ha facoltà di estendere il proprio diritto di prelazione anche a tutte le altre azioni sulle quali gli altri soci non hanno ritenuto di esercitare il diritto di prelazione loro proporzionalmente spettante nel rispetto del dettato del secondo comma dell'articolo 5.

Articolo 9 - Clausola di gradimento

L'alienazione di azioni e diritti a soggetti che non siano già azionisti della società, fermo restando il limite indicato al secondo comma del precedente articolo 5, è subordinata al previo gradimento che potrà essere negato soltanto allorché il nuovo socio abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività da lui esercitata, in conflitto con l'interesse sociale.

La relativa valutazione sarà rimessa all'Assemblea Ordinaria e dovrà essere oggetto di deliberazione motivata.

Art. 9 bis Recesso

Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni a norma dell'art.2437 ter, secondo comma.

I soci hanno il diritto di conoscere la determinazione di tale valore nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prendere visione e di ottenere copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 C.C.

Art.10 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 2344 Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del quattro per cento(4%) in più del saggio ufficiale di sconto.

TITOLO III

Organi sociali

Art.11 - Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art.12 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura e dall'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il consiglio d'amministrazione segnala le ragioni che giustificano il prolungamento del termine.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche in località diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito della Provincia della Spezia.

L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli articoli 2364 e 2365 Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ. e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Secolo XIX;
- b) La Nazione,

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il consiglio d'amministrazione può convocare l'assemblea con una delle seguenti modalità:

- plico raccomandato RR;
- raccomandata notificata tramite ufficiale giudiziario;
- fax munito del rapporto di ricezione;
- posta elettronica (se munita di dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario).

La ricezione, provata secondo una delle precedenti modalità, deve essersi verificata almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art.13 - Diritto di voto - rappresentanza e delega

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, osservate le disposizioni contenute nell'articolo 2372 Codice Civile.

Ogni delegatario non può essere titolare di più di una delega.

Art.14 - Assemblea: materie di competenza e funzionamento

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale presente sulle seguenti materie:

- autorizzazione all'assunzione e dismissione di partecipazioni;
- approvazione dei programmi annuali di sviluppo dei piani della società e delle scelte strategiche attinenti l'attività delle società e delle controllate;
- approvazione delle norme di coordinamento per gli organi sociali e per l'esercizio dei poteri delegati;

- costituzione di patrimoni destinati;
- determinazione di eventuali interessi sui finanziamenti in denaro da parte dei soci.

Per la nomina e revoca delle cariche sociali, nonché per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione e nelle successive delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.

L'Assemblea ordinaria, oltre a provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvede a nominare il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, da un Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un notaio.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.

Art.14 bis - Nomina Consiglio di Amministrazione

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Secolo XIX;
- b) La Nazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di Amministratori da eleggere nel rispetto del criterio di riparto tra generi.

La lista che non rispetti le statuizioni sopra indicate, è considerata come non presentata in sede di Assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista presentata avente la maggioranza dei voti sono eletti, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, i 7/16 (sette sedicesimi) dei componenti il consiglio di amministrazione, con, in caso di numero frazionario, arrotondamento alla unità più prossima;

b) dalle altre liste sono nominati i restanti componenti il consiglio di amministrazione, con, in caso di numero frazionario, arrotondamento alla unità più prossima.

A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, tenuto presente quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) e nel rispetto del criterio del riparto tra generi.

In caso di parità di quoziente risulterà eletto il più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 del presente statuto, si provvede secondo le norme relative del codice civile, sempre nel rispetto del criterio di riparto tra generi.

Art.15 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione e convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di sedici membri, anche non soci, compresi in detto numero il Presidente, uno o due Vice Presidenti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea che li ha nominati.

Tale periodo tuttavia non potrà eccedere i tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, in Italia su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, tutte le volte che questo lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta scritta (specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno) due Amministratori o il Presidente del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con avvisi da spedire, almeno cinque giorni prima della riunione con qualunque mezzo che ne attesti la ricezione e, nei casi d'urgenza con avviso da spedire con qualunque mezzo che ne attesti la ricezione almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.16 - Consiglio di amministrazione: Competenze.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente e determinare i contenuti della delega, ferme restando le competenze esclusive ad esso riservate dal codice civile.

Qualora per dimissioni o per altre cause, venga a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero cessato, dovendosi, da parte degli amministratori rimasti in carica convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Art.17 - Compensi e Rimborsi per gli Amministratori

Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il compenso eventualmente stabilito dalla Assemblea degli azionisti con deliberazione da rimanere valida sino ad espressa revoca.

Art.18 - Presidente

Il Presidente, cui è affidata la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Art.19 - Amministratore Delegato

Il Consiglio nominerà un Amministratore Delegato del quale stabilirà poteri, attribuzioni e compensi.

Art.19 bis - Comitato Tecnico Consultivo

Il Comitato Tecnico Consultivo è composto da un minimo di sette a un massimo di quattordici membri. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato tecnico non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione e viceversa contestualmente.

Articolo 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, tutti nominati dall'Assemblea. L'assemblea nominerà, altresì, due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Al Collegio Sindacale è demandato, ricorrendone le condizioni, anche la revisione legale dei conti della società.

Ove la società rediga un bilancio consolidato, la revisione legale dei conti della società dovrà essere effettuata da un revisore legale esterno o da una società di revisione, secondo quanto prevedono le norme inderogabili al riguardo.

TITOLO IV

Bilancio

Art.21 - Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'assemblea per l'approvazione entro i termini di cui al precedente articolo 12 comma 2.

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio sono destinati:

- a) alla formazione della riserva legale a norma di legge;
- b) alla riserva straordinaria;
- c) al **reinvestimento**, al fine di completare e migliorare le iniziative rientranti negli scopi statutari, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria, nei limiti dell'importo corrispondente alla normale remunerazione del capitale

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art.22 - Cause di scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Qualora si verifichi una delle cause che comportino lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per procedere allo scioglimento della Società stessa.

La nomina e la revoca del liquidatore o dei liquidatori sono disciplinate dall'articolo 2487 del Codice Civile.

Art.23 - Personale

La società, per le proprie funzioni, potrà avvalersi di personale dipendente e/o del personale messo a disposizione dai soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti

Art.24 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

F.to Rosanna GHIRRI

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio